

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/08/2015

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit-ljb.diritto.it/docs/37229-lesione-interesse-stipula-contratto-leso-solo-aggiudicazione-definitiva-da-impugnare>

Autore: Lazzini Sonia

**Lesione interesse stipula contratto leso solo
aggiudicazione definitiva da impugnare**

Il presente appello va dichiarato improcedibile per difetto di interesse, dal momento che emerge dagli atti che l'aggiudicazione definitiva non è stata adottata in esecuzione della sentenza di primo grado (decisione numero 2759 del 4 giugno 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato)

.

Sonia Lazzini,

tanto che la data di sua adozione (7 novembre 2014) e di pubblicazione della stessa sull'albo pretorio (18 dicembre 2014) sono antecedenti rispetto a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado (15 gennaio 2015), sicché l'eventuale travolgimento della sentenza di primo grado non produrrebbe effetto caducante in capo alla suddetta aggiudicazione.

Inoltre, è principio giurisprudenziale uniforme e costante quello secondo il quale la definitiva lesione dell'interesse di chi aspira alla stipula del contratto viene leso solo dall'aggiudicazione definitiva, che deve necessariamente essere impugnata; pertanto, il ricorso ritualmente proposto contro l'esclusione diviene improcedibile per difetto di interesse in caso di mancata rituale impugnazione della aggiudicazione definitiva (Cons. St., Sez. V, 29 novembre 2012, n. 6056; Id., 17 maggio 2006, n. 2846).

Né rileva la circostanza che il giudizio di primo grado avverso il provvedimento di esclusione al tempo della conoscenza dell'intervenuta aggiudicazione si fosse concluso, permanendo in capo all'interessato l'onere di aggredire l'atto di aggiudicazione che se inoppugnato non potrebbe in alcun caso essere travolto dall'annullamento del provvedimento di esclusione, ed, al contrario, comporterebbe l'impossibilità di ottenere quel bene della vita, ossia l'aggiudicazione della gara e la successiva stipula del contratto, al quale il ricorrente aspira sin da quando contesta l'illegittimità dell'esclusione disposta nei suoi confronti.

N. 02759/2015REG.PROV.COLL.

N. 03655/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

5. Il presente appello va dichiarato improcedibile per difetto di interesse, dal momento che emerge dagli atti che l'aggiudicazione definitiva non è stata adottata in esecuzione della sentenza di primo grado, tanto che la data di sua adozione (7 novembre 2014) e di pubblicazione della stessa sull'albo pretorio (18 dicembre 2014) sono antecedenti rispetto a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado (15 gennaio 2015), sicché l'eventuale travolgimento della sentenza di primo grado non produrrebbe effetto caducante in capo alla suddetta aggiudicazione.

Inoltre, è principio giurisprudenziale uniforme e costante quello secondo il quale la definitiva lesione dell'interesse di chi aspira alla stipula del contratto viene leso solo dall'aggiudicazione definitiva, che deve necessariamente essere impugnata; pertanto, il ricorso ritualmente proposto contro l'esclusione diviene improcedibile per difetto di interesse in caso di mancata rituale impugnazione della aggiudicazione definitiva (Cons. St., Sez. V, 29 novembre 2012, n. 6056; Id., 17 maggio 2006, n. 2846). Né rileva la circostanza che il giudizio di primo grado avverso il provvedimento di esclusione al tempo della conoscenza dell'intervenuta aggiudicazione si fosse concluso, permanendo in capo all'interessato l'onere di aggredire l'atto di aggiudicazione che se inoppugnato non potrebbe in alcun caso essere travolto dall'annullamento del provvedimento di esclusione, ed, al contrario, comporterebbe l'impossibilità di ottenere quel bene della vita, ossia l'aggiudicazione della **gara** e la successiva stipula del contratto, al quale il ricorrente aspira sin da quando contesta l'illegittimità dell'esclusione disposta nei suoi confronti.

6. In ragione di ciò l'appello va dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'appello improcedibile.

Condanna ricorrente Francesco al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, da dividersi in parti uguali in favore di ciascuna delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)